

# Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

## Proroga e modifica del 14 gennaio 2011

---

*Il Consiglio federale svizzero  
decreta:*

I

La validità dei decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002, del 24 agosto 2004, del 18 agosto 2005, del 19 febbraio 2007, del 20 febbraio 2009, del 10 marzo 2009 e del 5 ottobre 2009<sup>1</sup> che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, è prorogata.

II

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

### **Accordo aggiuntivo 2010 al Contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi**

*Art. 17 cpv. 1 e 14*

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

<sup>1</sup> Per le classi salariali elencate qui di seguito valgono i seguenti salari base cui il lavoratore ha diritto come salario minimo. Restano riservati casi particolari ai sensi dell'articolo 17 capoverso 8 del presente contratto. In tutta la Svizzera i salari base per ogni classe salariale, espressi in franchi svizzeri, ammontano al mese a:

---

Classe salariale				
Q	A	B 1	B 2	C
mese	mese	mese	mese	mese
5138.–	4929.–	4617.–	4261.–	4053.–

---

Il salario orario viene calcolato come segue: salario mensile diviso per 182,5 = salario orario.

<sup>1</sup> FF 1999 8667, 2002 437, 2002 5360, 2004 4287, 2005 4641, 2007 1491, 2009 793 1365 6123

(...)

<sup>14</sup> Adeguamenti salariali

1. I salari effettivamente versati in tutte le classi salariali verranno aumentati, a livello generale, per 43 franchi svizzeri al mese.
2. Con l'entrata in vigore del decreto di conferimento dell'obbligatorietà generale, le aziende versano inoltre ad ogni dipendente un importo forfetario di 387 franchi. Gli aumenti accordati dalle aziende a partire dal 1° aprile 2010 possono essere detratti dal suddetto importo.

III

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2011, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17, cpv. 14, del contratto collettivo di lavoro.

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° febbraio 2011 e ha effetto sino al 31 marzo 2012.

14 gennaio 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova